



Partner tecnico



# Polizza D&O - RC Amministratori

*Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa proposta dal Consorzio CAES a tutela della responsabilità civile per amministratori, sindaci e personale direttivo*

[www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

## IL PRODOTTO ASSICURA:

- 1) Tutti i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato Esecutivo, Consiglio di Gestione, di Sorveglianza, ecc.)**
- 2) I soggetti che ricoprono cariche** (Direttore Generale, Amministratore Delegato, ecc.) **ed il personale dipendente** munito di apposita delega che ricoprono ruoli quali Responsabile della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., Responsabile della Privacy ai sensi del D.Lgs n. 101/2018, Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), Risk Manager e Revisore contabile interno
- 3) I loro coniugi ed eredi**
- 4) L'Ente contraente**
- 5) Le eventuali società controllate o collegate**

**L'assicurazione protegge il patrimonio personale dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) dalle pretese di risarcimento avanzate nei loro confronti da un soggetto (persona fisica o giuridica) a seguito di:**

- Violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di Comitato Esecutivo
- Non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta

## PRINCIPALI ESCLUSIONI

**L'assicurazione non copre i sinistri (richieste di risarcimento):**

- conseguenti ad atti dolosi, fraudolenti o commessi violando intenzionalmente gli obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalle delibere (assembleari, consiliari o di comitato)
- derivanti o attribuibili all'effettivo ottenimento da parte degli Assicurati di qualsiasi vantaggio o profitto personale o compenso di cui non avevano legalmente diritto
- derivanti o attribuibili al trasferimento di denaro, beni o altro allo scopo di far ottenere al Contraente e agli Assicurati indebiti profitti o vantaggi
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale
- conseguenti a multe, sanzioni, ammende, danni a carattere punitivo e penalità in genere inflitte a qualunque titolo al Contraente e agli Assicurati
- conseguenti al mancato, ritardato o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 18 – Sanzioni inflitte al Contraente)

**La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati (persone fisiche) e l'Ente Contraente, con rimborso delle somme, nel caso e fino alla misura dell'indennizzo che la stessa abbia legalmente corrisposto o sia tenuta a corrispondere agli Assicurati**

**Nota Bene:** I danni coperti sono quelli commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti ai quali siano conferiti poteri delegati e nell'ambito quindi di loro attività dipendenti da questo potere conferito ma non nello svolgimento della loro attività operativa

## PERIODO ASSICURATIVO E PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati **nel periodo di 5 anni antecedente** alla data di effetto dell'assicurazione a condizione che le richieste di risarcimento:

- siano pervenute e/o denunciate agli Assicurati durante il periodo assicurativo;
- non siano garantite da altre polizze assicurative stipulate prima della data di effetto del presente contratto, inclusi eventuali periodi di osservazione;
- siano conseguenti ad atti illeciti commessi successivamente alla data del conferimento della carica ricoperta da parte del Contraente;
- non conseguano ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti.

### **È inoltre operante il periodo di osservazione per cessazione del contratto.**

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) originati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo e pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **entro il periodo di 12 mesi successivo alla data di cessazione del contratto**. La garanzia è valida a condizione che tali sinistri (richieste di risarcimento) non siano garantiti da contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio stipulati successivamente a tale data, o da contratti assicurativi che, anche se privi di effetto, abbiano attivato un periodo di osservazione.

## ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Sono inoltre previste le estensioni:

- **alle società controllate/collegate/partecipate**
- **a favore degli assicurati cessati** durante il periodo assicurativo per dimissioni, fine mandato, pensionamento e morte o sopravvenuta invalidità permanente. L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei 6 anni successivi alla data di cessazione
- **in materia di lavoro**, ossia relativamente a richieste di risarcimento inerenti rapporti di lavoro con il Contraente. Sono considerati Assicurati, per questa garanzia, tutti i dipendenti del Contraente. La garanzia è prestata nel massimale previsto dal contratto con il limite di € 250.000,00 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia del contratto
- **alle spese per indagini ed esami**, in aggiunta al massimale previsto dal contratto e con il limite di € 100.000,00 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo
- **alle spese legali da inquinamento**, comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
- **alle spese di pubblicità**, comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo

### **L'assicurazione garantisce il risarcimento dei danni:**

- fino all'importo del massimale stabilito al momento della stipulazione dell'assicurazione, valido per uno o più risarcimenti avanzati contro gli Assicurati e sindaci nello stesso periodo assicurativo annuo;
- fino al 25% del massimale - in aggiunta ad esso - a copertura dei costi di difesa (per la gestione delle vertenze e la comparsa in giudizio se la procedura lo richiede).

### **Il massimale corrisponde alla somma assicurata prescelta**

### **Non ci sono limiti di risarcimento se non quelli indicati per le singole estensioni**

**Nota Bene:** in caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

## ESTENSIONI DI GARANZIA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Responsabilità del Contraente**, per aver tratto vantaggio o interesse da un reato commesso da parte di un soggetto appartenente alla stessa organizzazione (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori), secondo il D.Lgs. 231/2001. L'estensione è prestata nel massimale previsto dal contratto con il limite del 30% del massimale stesso
- **Retroattività di 5 anni in aggiunta**
- **Periodo di osservazione in aggiunta**  
Se la polizza non viene rinnovata alla scadenza, il Contraente può richiedere l'attivazione di un ulteriore periodo di osservazione, alle stesse condizioni, secondo le seguenti modalità:

- 12 mesi pagando il 50% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 24 mesi)
  - 24 mesi pagando il 100% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 36 mesi)
  - 48 mesi pagando il 125% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 60 mesi)
  - 60 mesi pagando il 150% dell'ultimo premio annuo di assicurazione (totale 72 mesi)
- **Sanzioni inflitte all'Ente Contraente**, a condizione che il Contraente non abbia esperito azione sociale di responsabilità nei confronti degli Assicurati. Sono comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 10.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. È inoltre previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00
  - **Indennità per udienza**, riconosciute agli Assicurati ed ai coniugi legittimi/figli per ciascun giorno in cui è necessaria la loro presenza in udienza per ogni richiesta di risarcimento in garanzia. Sono comprese nel massimale previsto dal contratto e con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
  - **Garanzia aggiuntiva di Tutela legale** con inclusione dei seguenti servizi:
    - Network di avvocati esperti, in Italia ed in Europa
    - Periti, investigatori e consulenti tecnici specializzati
    - Copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali
    - Consulenza legale telefonica

## FATTISPECIE DI SINISTRI

### Le responsabilità per errori e/o omissioni si possono tradurre nei seguenti esempi di potenziali sinistri:

- gli azionisti di una società controllata (A) hanno avviato un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società contraente (B) perché il loro operato aveva portato la società (B) al dissesto finanziario e al fallimento.
- uno degli amministratori, prima di una delibera dell'assemblea, non aveva informato il Consiglio di Amministrazione di un suo personale conflitto di interessi in merito ad un'operazione societaria oggetto di delibera. A causa di ciò, tale operazione societaria è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
- uno degli amministratori, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, aveva investito denaro della società su titoli ad alto rischio di insolvenza. Tale operazione è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
- a seguito di un atto illecito commesso da un amministratore che aveva cagionato un danno economico alla società, l'intero Consiglio di Amministrazione è stato denunciato all'autorità giudiziaria per negligenza, non avendo vigilato attentamente sulle attività della società ed in particolare sull'amministratore colpevole dell'atto illecito. A causa della responsabilità in solido degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione è stato chiamato in causa per il venir meno dell'obbligo di sorveglianza allo stesso attribuito dalla legge.

**La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.**

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo disponibile su [www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org) nella pagina del prodotto "RC Amministratori - D&O"**